

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 641)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 6 aprile 1977 (V. Stampato n. 1176)

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)**

**e dal Ministro della Marina Mercantile
(FABBRI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 aprile 1977*

Modifica dell'articolo 317 del codice della navigazione

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 317 del codice della navigazione è inserito il seguente comma:

« Il Ministro della marina mercantile, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, lo imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto ».